

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

(129^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica all'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio » (1972-B) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1826
DI ROCCO, *relatore* 1826

« Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'unità nazionale » (2019) (D'iniziativa del senatore Ciasca) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1827, 1829, 1830, 1831
BARBARO 1829
GIUA 1829, 1830
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1829, 1831
ROFFI 1829, 1830, 1831
ZANOTTI BIANCO 1830

« Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 362 » (2282) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE Pag. 1831, 1833
DI ROCCO, *relatore* 1831, 1833
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1833

« Norme a favore del personale insegnante del territorio di Trieste » (2443) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1842, 1843
DONINI 1843
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1843
NEGRONI, *relatore* 1842, 1843

« Norme integrative sull'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale » (2451) (D'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1841, 1842
GIUA, *relatore* 1841
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1842

« Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale » (2500) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1834, 1835, 1838, 1840
BARBARO 1838
CARELLI 1840
GIUA 1835
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1835

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Accesso, mediante concorso per esame, degli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi al nuovo ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati medesimi ».

« Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie » (2501) (D'iniziativa dei deputati Segni e Pitzalis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1840,	1841
GIUA		1840
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1841
LAMBERTI		1840

La seduta è aperta alle ore 9,50

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zannotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: d'iniziativa del senatore Ciasca: « Modifica all'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio » (1972-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Modifica all'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame fu già approvato, nella seduta del 10 luglio 1957, da questa Commissione sotto il titolo « Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture (Potenza) ». Passato poi all'esame della Camera, essa ha ritenuto opportuno modificarne il titolo e ampliarne la portata forse con l'intento di eliminare l'impressione che si volesse fare una legge solo per una scuola magistrale. La Camera ha ritenuto, di affrontare il problema nel suo complesso e di elevare da 6 a 8 le scuole che servono per la preparazione delle maestre giardinieri, stabilendo così l'istituzione di due nuove scuole magistrali, anziché di una.

L'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, oltre a stabilire che il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne è elevato ad 8, modifica anche la decorrenza, sostituendo all'anno scolastico 1957-58, quello 1958-59. Tale modificazione è giustificata dalla considerazione che, essendo ormai l'anno scolastico 1957-58 quasi al suo termine, il provvedimento non avrebbe potuto trovare applicazione.

Essendo stata modificata la decorrenza, la Camera ha conseguentemente modificato l'articolo 2 che concerne la copertura della spesa.

Infatti, mentre con l'articolo 2 del testo da noi approvato si stabiliva che alla spesa necessaria per il funzionamento della scuola si sarebbe provveduto, per l'anno 1957-58, con i fondi già stanziati nel capitolo 63 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58, e per gli anni successivi mediante una riduzione del corrispondente capitolo, con la modificazione apportata dalla Camera si dispone che alla spesa prevista dalla legge sarà provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, per mezzo di uno stanziamento nello specifico capitolo di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

Concludo questa mia breve relazione richiamandomi all'opportunità delle modificazioni apportate dalla Camera e augurandomi che la Commissione vorrà consentire all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è elevato ad 8, a decorrere dall'anno scolastico 1958-59.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa prevista dalla presente legge sarà provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il nuovo titolo conforme al testo modificato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'unità nazionale » (2019).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'unità nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Si osserva che nel disegno di legge non sono indicati i mezzi per far fronte alla spesa di cui trattasi, in quanto la nota di variazione cui si fa riferimento non risulta ancora concretata. Pertanto non è possibile, allo stato dei fatti, dar corso al provvedimento, ostan-

dovi la norma costituzionale sulla copertura delle nuove o maggiori spese.

Sarebbe augurabile che il progetto fosse rielaborato d'intesa con i Ministeri degli esteri e della pubblica istruzione e fatto proprio dal Governo per dare all'iniziativa il rilievo adeguato, che le compete ».

L'argomento del presente disegno di legge è di estrema importanza e va un po' al di là di quello che è il campo limitato della nostra Commissione, essendo addirittura di portata nazionale.

Tra qualche anno ricorrerà il primo centenario dell'Unità nazionale italiana e non si può consentire che tale avvenimento venga ricordato solo con manifestazioni clamorose, ma che non lasciano una traccia. Tale ricorrenza va commemorata con opere durature che saranno la perenne testimonianza di un periodo storico così incisivo per il nostro Paese.

L'iniziativa, a mio avviso, più importante e che fa parte di un primo gruppo di lavori da attuare, è costituita dalle pubblicazioni delle fonti diplomatiche relative agli Stati italiani nei rapporti tra loro e le potenze europee, quali Austria, Francia, Inghilterra, Prussia, Russia e Spagna.

Tali pubblicazioni gioveranno notevolmente ad una conoscenza più approfondita del fenomeno del Risorgimento; aiuteranno a chiarire in che modo il nostro Risorgimento si inserì nel processo politico di riordinamento europeo che caratterizzò il secolo passato e che prese nome dalle nazionalità. Consentiranno, anche, agli studiosi della materia, di rivedere opere storiche che furono compiute tramite quella che è l'abilità, la dialettica e l'agilità anche della diplomazia italiana; il che sarà di grande utilità al fine della compilazione di una storia diplomatica dell'Italia del Risorgimento.

Questo programma è già in via di attuazione, in quanto l'Istituto storico italiano per la età moderna e contemporanea fin dal 1933 ha iniziato una raccolta di queste fonti diplomatiche per un periodo che va dal 1815 al 1861, fino cioè alla proclamazione del Regno d'Italia. Due volumi sulla materia sono già stati pubblicati. Si tratta naturalmente di scegliere il materiale a disposizione e di pubblicarlo con certi espedienti, in modo che lo studioso,

l'uomo politico e l'economista abbiano in mano quanto è strettamente necessario a intuire quella che fu la realtà politica, economica e militare dell'Italia dal 1815 al 1861.

Naturalmente un'opera così vasta potrà essere condotta a termine solo se vi sarà un minimo di mezzi a disposizione. Per ora l'Istituto storico di cui ho parlato dispone appena di 3 milioni di dotazione che consentono, sì e no, la stampa di 3 volumi l'anno.

Il contributo che viene assicurato dallo Stato offre la possibilità di portare a compimento tale opera. È autorizzata, infatti, una spesa complessiva di 200 milioni da ripartire in 10 esercizi finanziari. Questa spesa comprende, non solo la pubblicazione di carteggi diplomatici, ma anche la pubblicazione di altre opere, quali, ad esempio, una raccolta di monografie particolari (vi è un elenco molto vasto di queste alla pagina 3 della relazione che accompagna il disegno di legge) che potrebbero anche servire come studio integrativo per la compilazione di un'opera storica di insieme in uno o due volumi, che tratti la storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri.

Noi abbiamo diverse storie d'Italia, alcune ispirate da particolari visioni politiche, ma che si fermano alla prima guerra mondiale; oppure si tratta di lavori monografici di un certo respiro. È necessario, quindi, avere una storia d'Italia dal 1861 fino ad oggi che contenga anche la seconda guerra mondiale e il periodo immediatamente successivo della resistenza e della ricostruzione.

Tutto questo, oltre che consentire una visione completa della storia del nostro Paese in questi ultimi anni, offrirà l'occasione di meglio illuminarci su molti altri problemi ed aspetti della vita italiana.

Ciò premesso, io vorrei augurarmi che i colleghi si trovassero d'accordo nell'approvare il disegno di legge in discussione. Esso è ben piccola parte del programma originario, per la attuazione del quale era prevista una spesa di 400 milioni.

Con detta somma, oltre alla pubblicazione delle fonti diplomatiche di cui ho parlato, si intendeva anche organizzare un solenne congresso storico da tenersi a Roma nel 1961, organizzare musei storici del Risorgimento nei principali centri italiani, quali Torino, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, istituire musei

della resistenza e della ricostruzione. Sempre con la somma prevista, si pensava dare attuazione anche ad altre particolari iniziative, quali, ad esempio, la pubblicazione di repertori e fonti bibliografiche, le pubblicazioni di manifesti e bandi del Risorgimento, di antologie di scrittori politici stranieri sul Risorgimento italiano, contemporanei al Risorgimento.

Purtroppo tutte queste iniziative si sono dovute mettere da parte, avendo il Tesoro limitato lo stanziamento dei fondi. Speriamo vi siano migliori possibilità per il futuro.

Si spera, dunque, per ora, di portare a termine la pubblicazione dei volumi che documentano la vita politica italiana, in modo che soprattutto il decennio risolutivo della crisi nazionale possa essere meglio conosciuto.

Per quanto riguarda la parte finanziaria del disegno di legge, a revisione del parere contrario della Commissione finanze e tesoro, di cui ho dato lettura posso assicurare che, a seguito di trattative condotte direttamente e ad accordi presi con il Ministro del tesoro e con la Ragioneria generale dello Stato, è assicurata la copertura della spesa di 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in 10 esercizi finanziari. Essa verrà così ripartita: 10 milioni, per l'esercizio finanziario 1957-58 — questa somma verrà posta a carico del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio finanziario 1957-58; 20 milioni per l'esercizio 1959-60, 25 milioni per il 1960-61, ed altri 25 milioni per il 1961-62. La maggiore cifra, che è la massima, per questi due esercizi si spiega col fatto che per questi anni si vorranno già avere banditi i concorsi per la compilazione di una storia del Risorgimento italiano e per una storia d'Italia in uno o due volumi. La somma rimanente sarà suddivisa in 20 milioni per ogni esercizio finanziario, dal 1962-63 al 1967-68.

Concludo esprimendo, ancora una volta, lo augurio che, anche in considerazione del carattere nazionale dell'iniziativa i colleghi vogliano confortare con il loro voto favorevole il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare e che, per il particolare affetto che

porto all'orgoglio, mi sarebbe caro vedere condotto rapidamente a termine.

ROFFI. Desidero solamente annunciare il voto favorevole del mio gruppo, nella certezza che le opere storiche che con questo disegno di legge vengono progettate, per la loro obiettività e per il loro fondamento scientifico, daranno un valido contributo alla storiografia sul primo e sul secondo risorgimento, allo studio cioè delle lotte per l'indipendenza d'Italia e poi per la Resistenza, la democrazia e la Repubblica.

BARBARO. Non posso che aderire al disegno di legge. Non è mai troppo quello che si fa per la conoscenza e lo studio di questa pagina di storia, nella quale tutte le regioni del nostro Paese hanno collaborato con opere ed atti di eroismi inenarrabili. Proprio la provincia che ho l'onore di rappresentare ha avuto il vanto di essere stata, insieme con quella di Messina, la prima, nel 1847 ad inalberare la bandiera dell'indipendenza, un anno prima di tutte le altre.

Ho voluto solo accennare a questo, per mettere in rilievo quanto sia doveroso per tutti commemorare degnamente il primo centenario dell'unità della Patria.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Come relatore, mi sia consentito di dire una parola che tranquillizzi il senatore Roffi circa il carattere scientifico e obiettivo delle pubblicazioni. Nella prima parte si tratterà di pubblicazioni di fonti diplomatiche. La obiettività, la serenità e la probità critica dei giovani professori impegnati nella ricerca ne sono la garanzia.

Per quanto concerne la storia d'Italia dal 1861 in poi, la mia proposta è di nominare un Comitato e di bandire un concorso aperto a tutti oppure di indicare uno studioso particolarmente adatto ad assumersi un compito del genere.

Ad ogni modo, anche in questo campo, nello interesse stesso dell'iniziativa, la serenità e la obiettività saranno gli attributi indispensabili.

GIUA. Vorrei fare una considerazione che non ha carattere critico. Dato il sensibile contributo dello Stato alla stampa di questi

volumi, pregherei il nostro Presidente, che sarà anche presidente del comitato che curerà la attuazione dell'iniziativa, di predisporre che questi volumi siano stampati da un editore e messi in vendita a prezzi accessibili. Dico questo, perchè, spesso, pubblicazioni del genere finiscono per andare solo alle biblioteche.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Questa è una esigenza che noi ci siamo già posti dal punto di vista amministrativo. Dico noi perchè parte di questi fonti diplomatiche potranno essere pubblicate dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea. L'Istituto ha già pubblicato una cinquantina di volumi che vengono venduti a prezzi ragionevoli. Io spero che la storia del Risorgimento d'Italia dal 1861 in poi abbia larga tiratura così da consentire un prezzo di vendita modesto, e una larga diffusione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge; direi, anzi, è grato a chi l'ha proposto, perchè sembra al Governo che questo sia uno dei mezzi più degni per far rivivere al popolo italiano il travaglio della Unità.

Ci rallegriamo quindi per l'iniziativa, rammaricandoci solo che gli stanziamenti non siano così larghi come vorremmo che fossero.

Formulo però l'augurio che la prossima legislatura, ritrovando l'Italia in condizioni economiche più floride e sempre pacifiche, consenta di vedere l'iniziativa, su proposta del proponente stesso, rafforzata con ulteriori mezzi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il calore con cui il Governo ha aderito a questa iniziativa mi commuove. Io sono lietissimo e dico grazie, in modo particolare, al Sottosegretario Jervolino che ha voluto dare il suo caloroso consenso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In considerazione del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul testo primitivo, ritengo opportuno — non facendosi osservazioni — che la discussione degli articoli venga effettuata sul nuovo testo da me elaborato e del quale darò ora lettura:

Art. 1.

Per la ricorrenza del primo centenario dell'Unità nazionale saranno pubblicati, a spese dello Stato, carteggi diplomatici e lavori storici diretti a ricostruire gli avvenimenti che portarono all'Unità, nonché apposite monografie e un'opera d'insieme che illustrino la storia d'Italia dal 1861 ad oggi.

ZANOTTI BIANCO. Domando cosa si farà dei carteggi già pubblicati, ad esempio quelli relativi ai rapporti delle varie provincie del Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Evidentemente non saranno ripubblicati. D'altra parte, vorrei precisare che noi pubblicheremo anzitutto i carteggi diplomatici, cioè i rapporti dell'ambasciatore di Torino, ad esempio, a Londra o a Parigi.

ZANOTTI BIANCO. Anche quelli sono stati in parte pubblicati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Noi non pubblicheremo tutti i carteggi. Faremo una scelta e, limitatamente al settore scelto, faremo le più larghe ricerche possibili.

ZANOTTI BIANCO. Non sarà certamente lavoro facile.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il compito è stato affidato a persone di probità e serietà che metteranno il loro nome sulle pubblicazioni. Dico questo perchè il lavoro è già avviato. Si tratta, con questo disegno di legge, di avere i mezzi per portarlo a termine.

GIUA. Vorrei rilevare che con la dizione « a spese dello Stato » potrebbe verificarsi quanto è avvenuto per l'edizione nazionale degli scritti di Mazzini che non è in commercio a prezzi accessibili; vale a dire che il Ministero metta queste pubblicazioni nelle biblioteche e il pubblico non ne venga quasi a conoscenza.

Riterrei, pertanto, opportuno che si sostituissero le parole « a spese dello Stato » con le parole « saranno pubblicati dall'Istituto storico

italiano per l'età moderna e contemporanea con il contributo dello Stato ».

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Sono d'accordo sulla proposta del senatore Giua. Gli sono anzi grato per averla suggerita, esimendomi dal prendere io stesso una iniziativa che potrebbe essere interpretata come ispirata dal desiderio di mettere in evidenza l'Istituto al quale io dedico tanta parte della mia attività.

Accetto, quindi, la proposta, ma ritengo che sarebbe forse meglio dire: « a cura dello Stato ».

ROFFI. A mio avviso la formula proposta dal senatore Giua sembrerebbe modificare il contenuto. Proporrei piuttosto che si dicesse: « saranno pubblicati, a spese dello Stato e a cura dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea ».

GIUA. Sono d'accordo per la modificazione all'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Metto allora ai voti l'emendamento ora suggerito dal senatore Roffi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il programma delle pubblicazioni sarà precisato da un Comitato del quale faranno parte il Presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei e tre studiosi di particolare competenza nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

ROFFI. Domando se era necessaria la sostituzione del testo iniziale dell'articolo con quello di cui è stata data ora lettura.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il vecchio testo era un po' macchinoso, mentre quello da me ora letto è più semplice e snello.

ROFFI. A me pare che, con la nuova formulazione, si riduca molto la portata del disegno di legge.

Ad esempio, il Comitato che nel testo precedente aveva il compito di precisare il programma generale, secondo il nuovo testo si interessa solo del programma delle pubblicazioni.

Cosa avviene allora per il congresso nazionale?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Debbo ricordare che, secondo il parere espresso dalla 5^a Commissione, i programmi sono stati limitati ad una sola parte.

Nel formulare il nuovo testo ho tenuto conto di questa limitazione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo proposto dal Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in 10 esercizi finanziari, nel modo seguente:

esercizio 1957-58	lire 10.000.000
» 1959-60	» 20.000.000
» 1960-61	» 25.000.000
» 1961-62	» 25.000.000
» 1962-63	» 20.000.000
» 1963-64	» 20.000.000
» 1964-65	» 20.000.000
» 1965-66	» 20.000.000
» 1966-67	» 20.000.000
» 1967-68	» 20.000.000

(È approvato).

Art. 4.

Alla spesa di lire 10.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico

del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 » (2282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362, i due quinti dei posti disponibili della carriera di concetto amministrativa prevista nella tabella B annessa al predetto decreto possono essere conferiti mediante concorso speciale per esame riservato agli appartenenti alla carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi.

Il servizio prestato nella carriera esecutiva viene riconosciuto ai fini della carriera in ragione ai due terzi e per non più di 11 anni.

DI ROCCO, *relatore*. Il personale dei Provveditorati agli studi ha finora compreso tre ruoli: uno per la carriera amministrativa, uno per la ragioneria e l'altro per gli impiegati di ordine. Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è stato istitui-

to un nuovo ruolo per la carriera di concetto amministrativa.

Questa carriera non è mai esistita finora e la necessità di istituire questo nuovo ruolo è derivata dal fatto che il personale della già carriera amministrativa, praticamente espletava funzioni direttive e amministrative insieme. Ma era preponderante la funzione direttiva e coloro i quali appartenevano alla categoria degli impiegati d'ordine, cioè quella che oggi si chiama « carriera esecutiva » di fatto esercitavano funzioni amministrative di concetto collaborando con il Provveditore, con il vice Provveditore, e soprattutto con i segretari.

Ora, questo personale esecutivo che ha dato per molti anni una fattiva ed utile collaborazione — come risulta anche dalle relazioni degli stessi Provveditori — ai funzionari della carriera direttiva, chiede che nella prima applicazione del decreto presidenziale già citato, sia bandito un concorso speciale cui possano partecipare tutti coloro che da anni esercitano funzioni proprie al personale del nuovo ruolo.

Per altro, il personale di altre Amministrazioni, quando è stato istituito un nuovo ruolo del quale aveva espletato di fatto le mansioni, è stato inquadrato nel nuovo ruolo senza nemmeno sostenere un concorso.

Ora, il personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi chiede di passare nel nuovo ruolo mediante concorso, e per giunta, per esami.

Il disegno di legge, infatti, è diretto a questo scopo; cioè a stabilire che, nella prima applicazione del decreto presidenziale citato, sia bandito un concorso per esami al quale possa partecipare il personale di cui trattasi.

Così come è stato formulato dal proponente, senatore Angelilli, l'articolo unico del disegno di legge si presta a rilievi ed osservazioni che non sono mancati da parte del Ministro Zotta.

Il Ministro si è preoccupato soprattutto del fatto che il concorso non prescrive la presentazione di titoli di studio.

Ma lo stesso personale interessato al disegno di legge, condividendo le perplessità del Ministro, ha proposto degli emendamenti che colmano la lacuna e tranquillizzano coloro che eventualmente fossero preoccupati di una eccessiva larghezza del concorso e soprattutto del

fatto che potrebbero venire immessi nel nuovo ruolo degli elementi scarsamente preparati.

Vero è che l'esame costituirebbe di per sé garanzia; tuttavia, ho accettato gli emendamenti ed ho così modificato quasi sostanzialmente il disegno di legge.

Il testo formulato dal proponente, reca altresì un errore nel titolo dovuto certamente ad una svista. Infatti, vi si dice conferimento di posti « nella carriera esecutiva » mentre deve dirsi « nella carriera di concetto amministrativa ». E ancora: dove è detto « Nella prima pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, i due quinti dei posti disponibili ... » può sorgere il dubbio che il numero dei posti da mettere a concorso sia quello risultante dalla differenza tra i 500 posti complessivi del nuovo ruolo e i 238 per i quali è stato già bandito un concorso riservato ai funzionari delle amministrazioni statali che vogliono entrare a far parte del personale dei provveditorati agli studi.

Per dissipare tale dubbio propongo la soppressione della parola « disponibili ». Così i posti da mettere a concorso sono i $\frac{2}{5}$ di 500 e cioè duecento. Ne restano disponibili 62 per un concorso pubblico.

Propongo, pertanto, che l'articolo unico del disegno di legge sia sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, i due quinti dei 500 posti dell'organico complessivo della carriera di concetto amministrativa prevista nella tabella B annessa al predetto decreto, possono essere conferiti mediante concorso speciale per esame, riservato agli appartenenti alla carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi.

I posti anzidetti sono conferiti per l'accesso alla qualifica iniziale.

A detto concorso speciale per esame possono partecipare gli appartenenti alla carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado e qualifica non inferiore a quella di applicato;

2) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 1° grado e qualifica non inferiore a quel-

la di archivista, ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 ».

Questo soprattutto per evitare che coloro che hanno un titolo di studio di primo grado possano accedere a posti di maggiore rilievo, e anche perchè ritengo sia una disposizione che generalmente si adotta quando si tratta di provvedimenti analoghi a questo.

L'ultimo comma del testo originario: « Il servizio prestato nella carriera esecutiva viene riconosciuto ai fini della carriera in ragione di due terzi e per non più di 11 anni », aveva destato pure preoccupazioni nell'onorevole Zotta; infatti gli è sembrata una agevolazione eccessiva dal momento che esiste già una disposizione che prevede in ogni caso come deve essere ricostruita la carriera di coloro che da un ruolo passano ad un altro.

Per questi motivi, ho ritenuto sopprimere tale comma nel nuovo testo che propongo.

Penso che il disegno di legge, nella formulazione da me presentata, possa essere accettato senza alcuna preoccupazione, e per tale motivo chiedo alla Commissione di volerlo approvare.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione ha elaborato il seguente testo in sostituzione dell'articolo unico del disegno di legge:

« Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, col quale è stato istituito, fra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi (allegato VI - tabella B), i 2/5 dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo anzidetto sono riservati agli impiegati della carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, in possesso del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, o anche, se aventi qualifica non inferiore a quella di archivista, del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

I posti anzidetti sono conferiti mediante concorso speciale per esame, con due prove scritte

e una orale, le materie delle quali saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione nel bando di concorso.

Per i vincitori del concorso speciale di cui al comma precedente, immessi nel predetto ruolo della carriera di concetto, il servizio prestato con qualifica non inferiore a quella di archivista è valutato per due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario, comprese le promozioni da conferirsi secondo le norme degli articoli 362 e 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati al concorso di cui al secondo comma che restassero scoperti per mancanza di vincitori saranno conferiti mediante concorso pubblico ai sensi delle norme vigenti ».

Anche il titolo risulterebbe così modificato: « Accesso, mediante concorso per esame, degli impiegati della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi al nuovo ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati medesimi ».

DI ROCCO, *relatore*. Io accetto il testo proposto dal Governo, poichè mi sembra contenga disposizioni anche più favorevoli al personale.

Vorrei osservare però questo: il testo proposto dal Governo, come del resto il testo originario del disegno di legge, porta la dizione « i due quinti dei posti disponibili ». Ora, poichè, come ho già detto, c'è un concorso già bandito di 238 posti, questa formula potrebbe indurre nell'errore di far calcolare i due quinti sulla differenza fra 500 e 238, cioè su 262, mentre i due quinti devono intendersi sul numero totale dei posti. Direi perciò, « i due quinti dei posti complessivamente stabiliti in detto ruolo ».

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione è d'accordo accetto che il testo da me suggerito venga modificato in tal senso.

PRESIDENTE. Il testo risulterebbe dunque così formulato:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362, col quale è stato istituito, fra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi (allegato VI - tabella B), i 2/5 dei posti complessivamente stabiliti in detto ruolo per l'accesso alla qualifica iniziale sono riservati agli impiegati della carriera esecutiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, in possesso del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, o anche, se aventi qualifica non inferiore a quella di archivista, del diploma di un istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

I posti anzidetti sono conferiti mediante concorso speciale per esame, con due prove scritte e una orale, le materie delle quali saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione nel bando di concorso.

Per i vincitori del concorso speciale di cui al comma precedente, immessi nel predetto ruolo della carriera di concetto, il servizio prestato con qualifica non inferiore a quella di archivista è valutato per due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario, comprese le promozioni da conferirsi secondo le norme degli articoli 362 e 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati al concorso di cui al secondo comma che restassero scoperti per mancanza di vincitori saranno conferiti mediante concorso pubblico ai sensi delle norme vigenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel testo di cui ho dato lettura poc'anzi.

(È approvato).

Si intende che anche il titolo resta modificato nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale » (2500)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge che illustrerò io stesso brevemente.

L'ordinamento delle nostre Università fu dapprima regolato dalla riforma Gentile, che divise le Università in tre categorie: la categoria A, la categoria B e la categoria C.

Appartenevano alla categoria A le Università statali, alla categoria B quelle sovvenzionate, e alla categoria C quelle libere.

Ben presto si rilevò il lato negativo di questa suddivisione, e le Università furono divise in statali e non statali.

L'esperienza, però, ha dimostrato come lo Stato non potesse del tutto ignorare il destino, la vita, la funzionalità delle Università libere, perciò si sono avuti dallo Stato interventi a vario titolo.

Quando poi si è verificata la svalutazione della moneta, la situazione finanziaria, e quindi anche funzionale, di non poche Università libere, come del resto anche statali, ha presentato dei momenti altamente drammatici; in modo particolare si è trovata in difficoltà la Università di Camerino, e lo Stato ha dovuto intervenire con legge speciale del 22 giugno 1954, n. 394, con la quale ha erogato un contributo di 20 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1953-54, ed un contributo di 25 milioni per i sette esercizi successivi.

Questa, naturalmente, era già una presa di posizione molto chiara, sia da un punto di vista programmatico, dottrinario ed anche politico, sia dal punto di vista finanziario.

Logicamente con tale contributo non si rimediava alla insufficiente funzionalità della Università privata, non si poteva, cioè, metterla in condizioni di poter degnamente rispondere alle funzioni proprie di un'Università. È

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)129^a SEDUTA (5 marzo 1958)

stato presentato, quindi, questo disegno di legge, con cui si provvede a trasformare la libera Università di Camerino in Università statale.

Il provvedimento è semplice nella sua struttura. Quello che era il contributo da parte dello Stato viene naturalmente assorbito a detrazione dell'onere complessivo, che si assume lo Stato, di lire 102.700.000; onere che, per le rimanenti 77.700.000 lire sarà compensato da contributi dati dai Comuni, dalle Provincie e da altri Enti che attualmente sovvenzionano, in base alle convenzioni stipulate, l'Università di Camerino. È previsto inoltre che il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera venga devoluto all'Università statale. L'attuale Consiglio di amministrazione verrà sciolto, e la amministrazione verrà affidata ad un commissario governativo finchè non si sarà regolizzata la nuova organizzazione.

L'assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo al mantenimento della Università di Camerino ha richiesto qualche sacrificio; in particolare, viene soppressa la Facoltà di medicina veterinaria, in analogia a quanto avvenne qualche anno fa per la Università di Bari. Questo perchè è documentato statisticamente che, fra tutte le dieci Facoltà di medicina veterinaria d'Italia vi sono soltanto 600 studenti. È un sacrificio che speriamo potrà essere solo temporaneo e a cui in seguito si potrà rimediare.

Ciò premesso, vorrei pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge, che viene incontro a una reale necessità dell'Università di Camerino.

Do ora lettura del parere su questo disegno di legge fattoci pervenire dalla Commissione finanze e tesoro:

« Non vi sono rilievi per la copertura finanziaria. La Commissione deve però formulare le consuete riserve circa l'ammissione in ruolo di personale senza condizionarla al possesso, da parte di questo, del titolo di studio prescritto per la qualifica di cui trattasi, come nella specie avviene con le norme dell'articolo 5, per il personale di segreteria, di ragioneria e d'ordine.

Non è poi sfuggito alla Commissione finanze e tesoro che il ruolo organico dei professori è indubbiamente inferiore alle necessità, ma la

Commissione ritiene si possa approvare il disegno di legge ove il Ministro dia assicurazioni nel senso che i nuovi posti di organico che si creeranno saranno sempre fra quelli per i quali si dispone nel disegno di legge n. 2369, già approvato dal Senato ».

GIUA. Io sono favorevole a questo disegno di legge, perchè riconosco la necessità della trasformazione di questa Università da libera a statale per ovviare ai diversi inconvenienti che si sono verificati. Debbo però constatare che, con questa trasformazione, il Ministro non ha fatto altro che assumersi la responsabilità della attuale posizione economica della Università, mentre il passaggio allo Stato dell'Università di Camerino avrebbe dovuto significare il suo potenziamento finanziario.

Richiamo perciò l'attenzione del Presidente, della Commissione e del Governo sulla necessità di potenziare, per gli esercizi futuri, l'Università di Camerino, aumentando anche il numero degli insegnanti, dal momento che vi sono, ad esempio, soltanto quattro titolari per la facoltà di giurisprudenza e quattro per la Facoltà di scienze. È assolutamente necessario che il numero degli insegnanti di ruolo venga aumentato.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La stessa Commissione finanze e tesoro ha osservato che il numero dei posti messi in ruolo organico è molto inferiore alle necessità del buon funzionamento di una Università. Posso in proposito assicurare che i nuovi posti d'organico che si creeranno saranno sempre compresi fra quelli per i quali si dispone nel disegno di legge n. 2369, già approvato dal Senato, che prevede la creazione ogni anno di un certo numero di posti di ruolo di professore universitario.

Il Governo è favorevole a questo disegno di legge, e si augura che esso serva veramente a dare tranquillità di vita e di studio ad un'Università antica quale è quella di Camerino.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Università libera di Camerino è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Art. 2.

I contributi attualmente corrisposti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti locali sono devoluti all'Università degli studi di Camerino.

L'Università degli studi provvederà a stipulare cogli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.

(È approvato).

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Università di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000.

(È approvato).

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Camerino all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

(È approvato).

Art. 5.

All'Università di Camerino è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

(È approvato).

Art. 6.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Università libera, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

(È approvato).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Università libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso

vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'articolo 32-*bis* della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

(È approvato).

Art. 8.

Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università libera di Camerino, è inquadrato dal 1° novembre 1958 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

(È approvato).

Art. 10.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università an-

tedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni già liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

L'Università di Camerino provvederà al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Università.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Barbaro il seguente emendamento tendente ad aggiungere, in fondo al comma terzo, le seguenti parole:

« salvo per gli impiegati che, già collocati in pensione dallo Stato per avere appartenuto anche ai ruoli di Università statali, vengano, a loro domanda, nei limiti di età previsti dalle norme generali, riammessi in servizio. I predetti impiegati sono inquadrati nei ruoli organici statali nella qualifica corrispondente al grado ricoperto all'atto del collocamento in pensione ».

In verità, non comprendo la portata finanziaria di questa norma. Ad ogni modo, anche per non essere costretti, nel caso si introduca qualche modifica al testo del disegno di legge, a rinviare il disegno stesso nuovamente all'esame della Camera, col rischio di non vederlo approvato entro il termine della corrente legisla-

tura, invito il senatore Barbaro a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno.

BARBARO. Aderisco all'invito del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione della Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria della Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Lo statuto della Università statale di Camerino sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

(È approvato).

Art. 13.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Camerino è soppressa.

(È approvato).

Art. 14.

I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina.

I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina

affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facoltà interessata e con il consenso dei professori.

Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovrà essere altresì sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facoltà, il professore stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 15.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta della Facoltà interessata e con il consenso degli assistenti.

I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistente ad altra Facoltà, l'assistente stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico ap-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)129^a SEDUTA (5 marzo 1958)

provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

All'onore derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-1959, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a carico del ca-

pitolo corrispondente a quello n. 285 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58; quanto a lire 77.700.000 a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI

Facoltà di giurisprudenza	N. 4
Facoltà di Scienze	» 4
Facoltà di Farmacia	» 2
Totale	<u>N. 10</u>

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ASSISTENTE

Assistenti	<u>N. 9</u>
----------------------	-------------

RUOLI ORGANICI DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Carriera direttiva.

Qualifica: Consigliere di 1 ^a classe	<u>N. 1</u>
---	-------------

Carriera di concetto.

Qualifica: Ragioniere	<u>N. 1</u>
---------------------------------	-------------

Carriera esecutiva.

Primo archivista	<u>N. 2</u>
----------------------------	-------------

RUOLO ORGANICO DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ

Tecnici	<u>N. 2</u>
-------------------	-------------

RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ

Ausiliari	<u>N. 6</u>
---------------------	-------------

(È approvata).

Il senatore Barbaro propone il seguente ordine del giorno:

« Relativamente al terzo comma dell'articolo 10 del disegno di legge sulla trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale, n. 2500, si raccomanda al Governo che le pensioni che, dal 1° novembre 1958 vengono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, non vengano invece riliquidate per gli impiegati che, già collocati in pensione dallo Stato per avere appartenuto anche ai ruoli di Università statali, vengano, a loro domanda, e nei limiti di età previsti dalle norme generali, riannnessi in servizio. Si raccomanda inoltre che i predetti impiegati siano inquadrati nei ruoli organici statali nella qualifica corrispondente al grado ricoperto all'atto del collocamento in pensione ».

Prego il rappresentante del Governo di tenerne conto in sede di attuazione.

CARELLI. A nome della città di Camerino mi sia consentito ringraziare il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Moro, l'onorevole Jervolino, il Presidente della 6ª Commissione del Senato e tutti gli onorevoli Commissari per la spontanea e gradita adesione alla proposta di statizzazione di quella Università.

Finalmente il desiderio espresso dalla nobile popolazione camerata è stato pienamente soddisfatto con comprensione e signorilità da parte di coloro che hanno elaborato, esaminato ed approvato il disegno di legge che permetterà l'atteso potenziamento del glorioso Ateneo.

Si chiude così un tormentoso periodo di ansie, di attesa, di incertezza e sorge la speranza, questa volta su solidissime basi, di un avvenire migliore per un centro di studi che ha sempre benemeritato dalla Patria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Pitzalis: « Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie » (2501) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Segni e Pitzalis: « Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La province di Cagliari e Sassari, per aver subito rispettivamente l'influenza di Genova e Pisa, presentano una diversità di strutturazione che rende necessaria l'istituzione in Sassari di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie e di una Soprintendenza alle antichità.

Tale istituzione, d'altra parte, è necessaria non solo per ragioni storiche ma anche di funzionalità.

Esorto, pertanto, i colleghi a voler approvare il presente disegno di legge.

GIUA. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, tenuto conto delle considerazioni fatte dal signor Presidente.

LAMBERTI. Ringrazio sentitamente il Presidente e i colleghi per la benevola comprensione dimostrata verso la Provincia che ho l'onore di rappresentare.

Fin dalla precedente legislatura mi feci promotore di tale problema, cioè della creazione in Sassari di una Soprintendenza staccata da Cagliari.

La legittimità di tale richiesta fu riconosciuta dal Ministero sin dal 1950.

La istituzione di tale Soprintendenza assicurerà a Sassari un tesoro storico che indubbiamente arricchirà le sue attrattive turistiche.

Sono grato ai colleghi che daranno il loro assenso per l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'istituzione di queste due Soprintendenze nella provincia di Sassari, necessarie per la tutela del patrimonio artistico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all' esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituite in Sassari una Soprintendenza alle antichità e una Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Sassari e di Nuoro.

La circoscrizione della Soprintendenza alle antichità e della Soprintendenza ai monumenti e gallerie in Cagliari è limitata alla provincia di Cagliari.

(È approvato).

Art. 2.

Il ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui ai quadri 13-b, 31-a, 51-a e 71-a, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di due posti di soprintendente di 2^a classe, di due posti di direttore di 1^a classe, di due posti di ispettore-architetto per la carriera direttiva, di due posti di disegnatore e due posti di segretario per la carriera di concetto; di due posti di primo aiutante, di due posti di primo restauratore e di due posti di primo archivistista per la carriera esecutiva; di due posti di primo custode e di dieci posti di custode e guardia notturna per la carriera del personale ausiliario.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 202, 205, 206, del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Norme integrative sull'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale » (2451) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: « Norme integrative sull'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Possono chiedere di conseguire, con le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, per le materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale statali, parificate o legalmente riconosciute anche gli insegnanti non di ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in possesso di diploma di perito industriale e si trovino nelle altre condizioni stabilite dallo stesso articolo 7.

GIUA, *relatore*. In base alla vecchia legge gli insegnanti non laureati in ingegneria non potevano concorrere ai posti di ruolo; con il

presente disegno di legge, invece, si permette anche agli insegnanti muniti del solo diploma di perito industriale di partecipare a questo concorso.

Prego i colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme a favore del personale insegnante del territorio di Trieste » (2443) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale insegnante del territorio di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, tre successivi provvedimenti legislativi si proposero di assicurare una sistemazione al personale del territorio di Trieste, in particolare al personale insegnante.

Il primo provvedimento, in ordine di tempo, è contenuto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 677, col quale, in previsione dell'entrata in vigore del trattato di pace e della costituzione del territorio libero di Trieste, fu istituito un « quadro speciale » del personale insegnante non di ruolo, di cittadinanza italiana, al fine di garantire al personale stesso il mantenimento in servizio e la sicurezza economica.

Il secondo provvedimento fu emanato dal Governo militare alleato della zona A del territorio libero di Trieste, in data 14 gennaio 1948, ordinanza n. 43, col quale si intese applicare il citato decreto legislativo del Capo provviso-

rio dello Stato 31 luglio 1947, n. 677, costituendo un « albo speciale » di insegnanti non di ruolo invece del « quadro » previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato.

Ma non si trattò soltanto di un cambiamento di nome; infatti nella iscrizione all'albo speciale furono seguiti criteri notevolmente restrittivi. Gli interessati, che rimasero esclusi, richiesero più volte l'applicazione integrale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, ma la situazione non mutò.

Finalmente nel 1954 con la legge 28 agosto n. 961 si cercò di dare una sistemazione a tutto il personale civile e in particolare, con l'articolo 3, al personale insegnante non di ruolo, ritenendo con questo di aver esaurito la materia e data una sistemazione completa.

Nell'applicazione pratica, tuttavia, si riscontrarono due gravi difetti: il primo che, occupandosi la legge nell'articolo 3 esclusivamente del personale insegnante non di ruolo in servizio continuativo dal 1° ottobre 1948, trascurava di fatto altre categorie di insegnanti altrettanto meritevoli; il secondo che il testo di questo provvedimento di legge conteneva alcune espressioni che hanno dato luogo ad interpretazioni non conformi alle finalità perseguite dalla legge e risultanti dagli stessi atti parlamentari.

In definitiva circa 160 insegnanti, rimasero di fatto esclusi dai benefici riconosciuti con i tre citati provvedimenti.

Il disegno di legge in esame presenta un duplice vantaggio: ripara alle riscontrate insufficienze dei provvedimenti precedenti; costituisce con i suoi 18 articoli un vero e proprio testo unico di tutte le disposizioni che sono state esaminate con i provvedimenti successivi che ho precedentemente citato.

Il provvedimento di legge in esame consta di quattro parti distinte. La prima, costituita dagli articoli 1 e 2, che riguarda il personale insegnante non di ruolo che ha prestato servizio negli istituti e scuole di istruzione elementare e secondaria. La seconda parte, costituita dall'articolo 3, dà norme per la statizzazione del Conservatorio di musica Tartini di Trieste. Il disegno di legge non fa che riprodurre la convenzione che già fu stipulata fra il Go-

verno militare alleato, la provincia di Trieste, e il Liceo musicale pareggiato triestino. Sono state aggiunte soltanto le tabelle del ruolo organico così che la convenzione è stata integrata in modo chiaro e completo.

Una terza parte del presente disegno di legge, che comprende gli articoli dal 4 al 10, stabilisce le norme per l'istituzione del personale insegnante, tecnico e operaio della scuola secondaria di Trieste, accogliendo anche le norme precedentemente omesse.

L'ultima parte, infine, che si riferisce agli articoli dall'11 al 16, regola lo stato giuridico del personale iscritto.

Come ho già accennato, il disegno di legge in esame è un testo unico ampliato opportunamente e chiarito con tutti quegli elementi che l'esperienza ha dettato.

Il provvedimento in discussione presenta, inoltre, una duplice garanzia: è di iniziativa governativa e le categorie interessate ne richiedono l'approvazione.

DONINI. In una comunicazione del sindacato è detto che il disegno di legge in discussione riguarda anche il personale insegnante sloveno. Ma dove è questa norma?

PRESIDENTE. Il problema del personale insegnante sloveno è trattato in un altro disegno di legge pure di iniziativa del Governo.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di par'are dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli Istituti e Scuole di

istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, può essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli Istituti e Scuole del territorio nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, è calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la maggiorazione della metà, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla presente legge, stipulata in data 15 giugno 1954, tra il Governo militare alleato, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e il Liceo musicale pareggiato triestino per la statizzazione del liceo stesso.

Con effetto dal 1° luglio 1953 i ruoli organici del personale dei Conservatori di musica di Stato sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste, di cui all'articolo 13 della Convenzione suddetta.

La tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 888, la tabella A annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, e la tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1030, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Sono riconosciute valide le nomine in ruolo disposte tra il 1° luglio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge nei posti o cattedre di cui all'articolo 13 della Convenzione.

(È approvato).

Art. 4.

Nelle Scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, i posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

(È approvato).

Art. 5.

Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle scuole secondarie statali del Territorio di Trieste, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai corrispondenti esami di Stato, e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni, purchè prestati posteriormente al 1° ottobre 1948, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli insegnanti non di ruolo, che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo or-

dinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad un anno, purchè prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre 1955 per coloro che da tale data si trovino in servizio continuativo nelle scuole statali del Territorio di Trieste e dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli altri.

(È approvato).

Art. 6.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria.

(È approvato).

Art. 7.

Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ot-

tenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

1) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o più materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso di posti che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere queste ultime;

2) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;

3) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in Istituti e Scuole di grado diverso.

(È approvato).

Art. 8.

Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione essi conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza.

Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente comma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

(È approvato).

Art. 9.

Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo-americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, vincitori dei relativi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

I professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo-americana, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere iscritti, su loro domanda, e alle condizioni stabilite nei precedenti articoli 5, 3 e 7, ad un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnante tecnico-pratico e tecnico non di ruolo degli Istituti d'istruzione media tecnica del Territorio di Trieste.

Detto personale sarà iscritto nel ruolo transitorio relativo al grado e tipo di scuola nel quale presta servizio o, in mancanza, nei posti di ruolo speciale transitorio di Scuole di istruzione media tecnica di grado diverso.

(È approvato).

Art. 11.

Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

(È approvato).

Art. 12.

Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto della entrata in vigore della presente legge, da data

non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda, da presentare al competente Provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle Scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, semprechè:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno — nel caso di insegnanti secondari — di sei ore settimanali;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se trattasi di insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se trattasi di insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal precedente articolo 5, i quali alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuo-

le statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55.

(È approvato).

Art. 14.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori.

Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non completo in più di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio.

Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorità scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso ad essi è corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo.

(È approvato).

Art. 15.

Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedra oltre alle eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i pronteggi che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 16.

L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente articolo 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella dell'assunzione di un impiego presso pubbliche o private Amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'età prevista nel-

l'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresì, dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesta per il loro inquadramento.

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, e nei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano anche al personale non di ruolo in servizio negli Istituti e Scuole d'istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilità di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 16.

(È approvato).

Art. 18.

All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Do ora lettura dell'allegato relativo all'articolo 3.

ALLEGATO.

**CONVENZIONE PER LA STATIZZAZIONE DEL CONSERVATORIO
« G. TARTINI » DI TRIESTE**

(Art. 3).

PREFETTURA DI TRIESTE

N. 34 Rep.

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno quindici giugno, avanti a me dottor Pietro Longo, fu Umberto, consigliere f.f. delegato alla rogazione dei contratti sono personalmente comparsi:

- 1^o) Prof. Dott. OTELLO DE GENNARO, *Vice direttore degli affari interni*, in rappresentanza del Governo militare alleato - Direzione superiore dell'Amministrazione;
- 2^o) Prof. Dott. GIUSEPPE FADDA, *Capo dell'Ufficio Educazione del Governo militare alleato*;
- 3^o) Dott. SEBASTIANO MICELLI, *Presidente di zona di Trieste*;
- 4^o) Dott. Ing. RAIMONDO VISINTIN, *Prosindaco del comune di Trieste*;
- 5^o) Cap. GIORDANO BRUNO MISLEI, *Vice presidente della Deputazione provinciale di Trieste*;
- 6^o) Prof. FRANCESCO COLLOTTI, *Presidente del Consiglio dell'amministrazione del Liceo musicale triestino*;
- 7^o) Dott. MARI GIORDANO, *Direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione*.

Prefettura di Trieste
L'Ufficiale Rogante
F.to LONGO

(L. S.) *Prefettura Trieste*

I suddetti signori, della cui identità personalmente sono certo, che hanno rinunciato, me consenziente, all'assistenza e presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto in forma del quale stipulano la seguente convenzione per la statizzazione del *Liceo musicale triestino* trasformato in *Conservatorio statale di musica G. Tartini* con ordine del Governo militare alleato n. 68 del 20 aprile 1953.

ART. 1.

A decorrere dal 1^o luglio 1953, il Liceo musicale triestino, eretto in Ente morale con decreto prefettizio n. 2138/1215, in data 11 febbraio 1947, emanato dal presidente della zona di Trieste, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio statale di musica « G. Tartini », ai sensi dell'Ordinanza del Governo militare alleato n. 68, del 20 aprile 1953.

Esso sarà governato nelle forme ed i modi prescritti per i Conservatori statali di musica dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente Convenzione.

ART. 2.

Il Liceo musicale triestino, in conseguenza della statizzazione, si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, per il mantenimento ed il funzionamento del Conservatorio, tutto il materiale di sua proprietà esistente nel liceo stesso (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteche, cimeli, ecc.) di cui all'inventario allegato alla presente Convenzione.

ART. 3.

Il Comune si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione dello Stato, per il Conservatorio di musica « G. Tartini », i locali dello stabile di Via Chega n. 12, denominato Palazzo « Rittmeyer », indicati a tratteggio nell'allegata planimetria. La concessione in uso dei locali suddetti avrà inizio dopo che gli stessi saranno stati derequisiti dal Governo militare alleato e convenientemente adattati e sistemati, compreso l'impianto di calefazione, da parte del Comune. I locali messi a disposizione dello Stato, esclusi quelli riservati al custode non potranno essere ceduti per abitazione o destinati ad uso diverso da quello convenuto; essi saranno mantenuti indipendenti dalla rimanente parte dello stabile e con ingresso separato.

Il comune di Trieste si obbliga inoltre a concedere gratuitamente quella parte del giardino annesso allo stabile che si rendesse necessaria per eventuali ampliamenti dell'edificio.

Avvenuta la consegna dei locali, l'Amministrazione comunale si assumerà le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, salvo che non si tratti di danni provocati da persone frequentanti il Conservatorio; quella per il combustibile, l'illuminazione, la forza motrice, i consumi d'acqua e le assicurazioni — limitatamente allo stabile — contro l'incendio e per le responsabilità civili.

ART. 4.

Il Conservatorio si impegna a concedere al Comune l'uso della sala da concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche ed artistiche e con le finalità dell'Istituto, previo tempestivo accordo tra l'Amministrazione comunale ed il Conservatorio. In tal caso, il Comune s'impegna a corrispondere un'indennità — da convenirsi di volta in volta — a rifusione delle eventuali spese, sostenute dal Conservatorio per l'allestimento degli ambienti, e a provvedere al servizio di vigilanza.

ART. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica « G. Tartini », la provincia di Trieste si impegna per tutta la durata della presente Convenzione, di fornire al Conservatorio quattro custodi, di cui uno con funzione di custode portiere, ed uno che possa essere anche adibito al servizio del riscaldamento, assumendone l'onere della relativa retribuzione nonché quelle delle divise.

Il suddetto personale dipenderà per il servizio direttamente dal Conservatorio.

ART. 6.

È riconosciuto alla provincia di Trieste ed al comune di Trieste il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alcuni poveri nel numero sottoindicato:

Provincia di Trieste	N. 4
Comune di Trieste	» 8

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale, od eventualmente nell'esame, di un minimo di otto decimi in profitto e di nove decimi nella condotta.

ART. 7.

Lo Stato procederà ad introdurre nei ruoli del personale dei Conservatori statali di musica il personale di ruolo del Liceo musicale triestino, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

- 1^o) che non abbiano raggiunto i limiti di età ai sensi delle vigenti leggi;
- 2^o) che coprano una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale;
- 3^o) che siano dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;
- 4^o) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni

per il personale di ruolo dello Stato;

b) per il personale amministrativo:

1^o) che siano in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2^o) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo musicale alla data di entrata in vigore dell'Ordine n. 68 del 20 aprile 1953.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente Convenzione, al personale insegnante, assunto alle dipendenze dello Stato, viene riservato il trattamento previsto dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1328.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale amministrativo consegua un trattamento economico complessivo lordo di stipendio e per indennità di carovita inferiore a quello fruito alla data del passaggio dal Liceo musicale triestino allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile in successivi aumenti di stipendio e di indennità di carovita.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'indennità di carovita e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo detto personale goda, al passaggio del liceo allo Stato per servizi inerenti al liceo stesso.

ART. 9.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale triestino, le pensioni e le indennità per una volta saranno liquidate e ripartite a norma dell'articolo 49 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto-legge 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato dall'articolo 12 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, nonché del decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo proveniente dal Liceo musicale triestino sarà regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.

ART. 10.

Al personale proveniente dal Liceo musicale triestino, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante le guerre 1915-18, italo-etioptica, 1940-43 e di Liberazione 1943-45.

Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al Valor Militare.

ART. 11.

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante ed amministrativo, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire la necessità di funzionamento del Conservatorio ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a lire 1.800.000 (un milione ottocentomila), da amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato.

ART. 12.

Gli attuali studenti del Liceo musicale triestino passano direttamente a far parte del Conservatorio statale di musica « G. Tartini », conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

ART. 13.

La pianta organica del personale direttivo, insegnante e amministrativo del Conservatorio è quella stabilita dall'articolo 111 dell'Ordine del Governo militare alleato n. 68 del 20 aprile 1953 allegata alla presente Convenzione.

ART. 14.

La presente Convenzione avrà la durata di ventinove anni. Qualora le parti contraenti intendessero denunciarla, dovranno farlo almeno tre anni prima della sua scadenza.

* * *

Il presente atto è redatto in carta libera con esenzione della tassa di registro e bollo perché stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Richiesto io delegato ho ricevuto il presente atto, il quale dattilografato da persona di mia fiducia, consta di fogli tre di cui facciate nove e mezzo ed ho dato lettura dell'atto stesso alle parti che lo approvano nell'intero suo tenore, e, dinanzi a me lo sottoscrivono, con me ultimo, in appresso ed a margine degli altri fogli.

F.to: Dott. OTELLO DE GENNARO, *Direttore Superiore dell'Amministrazione-Gabinetto.*

F.to: Dott. Prof. GIUSEPPE FADDA, *Ufficio educazione del Governo militare alleato, Trieste, Via del Pesce, n. 4.*

F.to: Dott. SEBASTIANO MICELI, *Presidente della Zona di Trieste.*

F.to: Dott. Ing. RAIMONDO VISINTIN, *Comune di Trieste.*

F.to: Cap. GIORDANO BRUNO MISLEI, *Deputazione provinciale di Trieste.*

F.to: Prof. FRANCESCO COLLOTTI, *Liceo musicale triestino.*

F.to: Dott. MARIO GIORDANO, *Ministero della Pubblica Istruzione.*

p. c. c. *Prefettura di Trieste*
L'Ufficiale Rogante
F.to LONGO.

(L. S.) *Prefettura Trieste*

Registrato in data 16 giugno 1954
sub. n. 8789 Mod. II, Vol. 230 ; - esente

Per copia conforme
p. Il *Direttore Capo della divisione IV*

PIANTA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE « G. TARTINI » DI TRIESTE
(Art. 13 della Convenzione).

A) *Personale artistico:*

1	Direttore di 2 ^a classe.	
1	Insegnante di 1 ^a classe	1 - Armonia, contrappunto, fuga e composizione.
4	insegnanti di 3 ^a classe	1 - Organo e composizione organistica. 1 - Canto (ramo cantanti). 1 - Musica corale e direzione di coro. 1 - Storia della musica e bibliotecario.
10	Insegnanti di 4 ^a classe	4 - Pianoforte. 1 - Arpa. 2 - Violino. 1 - Viola con l'obbligo del violino. 1 - Violoncello. 1 - Materie letterarie.
10	Insegnanti di 5 ^a classe	1 - Contrabbasso. 1 - Oboe. 1 - Clarinetto. 1 - Fagotto. 1 - Flauto. 1 - Corno. 1 - Tromba e trombone. 1 - Solfeggio, setticlavio, dettato e teoria. 1 - Cultura musicale generale (armonia complementare). 1 - Pianoforte complementare.

B) *Personale di segreteria:*

- 1 posto di consigliere di 3^a classe.
- 1 posto di vice economo cassiere.
- 2 posti di applicati aggiunti.

Do infine lettura delle tabelle:

TABELLA A

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Numero dei posti	Qualifica	Coefficiente
5	Direttore di 1 ^a classe	670
8	Direttore di 2 ^a classe:	
	<i>a</i>) di prima nomina	500
	<i>b</i>) dopo 8 anni di servizio	670

(È approvata).

TABELLA B.

PERSONALE INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Insegnanti di 1 ^a classe	N.	23
Insegnanti di 3 ^a classe	»	86 (<i>a</i>)
Bibliotecari	»	5
Insegnanti di 4 ^a classe	»	179 (<i>b</i>)
Insegnanti di 5 ^a classe	»	169 (<i>c</i>)
Totale	N.	462

(*a*) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1757.

(*b*) Uno dei quali, per l'insegnamento della viola con l'obbligo del violino, con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio n. 1941, 634.

(*c*) Uno dei quali con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

(È approvata).

TABELLA C.

PERSONALE AMMINISTRATIVO		Numero dei posti
Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA	
500	Direttori amministrativi	1
402	Direttori di segreteria	3
325	Consigliere di 1 ^a classe	4
271	Consigliere di 2 ^a classe	} 25
229	Consigliere di 3 ^a classe	
	Totale	<u>33</u>
CARRIERA DI CONCETTO.		
271	Economi-cassieri	3
229	Economi-cassieri aggiunti	} 10
202	Vice economi-cassieri	
	Totale	<u>13</u>
PERSONALE ESECUTIVO		
271	Archivisti capi	3
229	Primi archivisti	9
202	Archivisti	15
180	Applicati	} 40
157	Applicati aggiunti	
	Totale	<u>67</u>
PERSONALE AUSILIARIO		
163	Primi custodi	17
151	Custodi	148
	Totale	<u>165</u>

(È approvata).

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le tabelle allegate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari